



Città di Roncade

(Provincia di Treviso)

N. di prot. 0019907

MACELLAZIONE SUINI per uso familiare - stagione: 2007/2008

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298/28;
ACCERTATO che l'art.13 del R.D. 3298/28 prevede una autorizzazione apposita del Sindaco, ma che, per criteri di efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in una autorizzazione complessiva data dalla presente Ordinanza che prevede in dettaglio i requisiti per i beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi, in particolare per quanto attiene l'obbligo di comunicazione al Comune della prevista macellazione, sulla quale si esprimerà con una presa d'atto il Responsabile del Servizio competente comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 333 del 01/09/98, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

VISTO il D.G.R.V. n. 3888 del 31.12.2001, il quale fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL regionali;

VISTA la nota della Regione Veneto prot. 611214/50.00.13.00 del 24.10.2006, avente per oggetto "Macellazione dei suini a domicilio";

VISTA la nota del Servizio Veterinario dell'A.U.L.S.S. n° 9 - Treviso;

ORDINA

- ◆ che i privati cittadini, interessati alla macellazione dei suini a domicilio, al fine di poter permettere una idonea programmazione dell'attività ispettiva, concordino con i Servizi veterinari dell'ASL n. 9 la data e l'ora di macellazione e ne diano formale comunicazione agli Uffici Comunali, al fine di attivare il Servizio Veterinario per i controlli di competenza;
- ◆ che le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima dell'inizio della lavorazione, siano sottoposte ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale; a seguito dell'esito favorevole della visita ispettiva, il Sanitario rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati; **le carni non dovranno essere consumate entro 72 (settantadue) ore se non cotte adeguatamente;**

- ◆ che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi con pistola a proiettile captivo; l'inosservanza di tale disposizione è punita con sanzione amministrativa da Euro 258 a Euro 1.549, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 333/98;
- ◆ che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in perfette condizioni igienico-sanitarie.
- ◆ E' consentita la macellazione di un solo suino o al massimo due per ogni nucleo familiare.
- ◆ E' vietata la macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati.
- ◆ E' vietata la macellazione durante le ore notturne.
- ◆ E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.
- ◆ Al fine di poter permettere una idonea programmazione dell'attività ispettiva, le macellazioni dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Veterinario.

A U T O R I Z Z A,

nel periodo compreso tra il **02/11/2007 ed il 28/02/2008**, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei Privati interessati.

Obbliga i suddetti cittadini a darne comunicazione scritta, da compilarsi su apposito modulo, disponibile presso gli uffici comunali, almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la macellazione.

Prima di dare la comunicazione scritta presso gli uffici comunali, gli interessati dovranno concordare la data e l'ora della macellazione direttamente con il Servizio Veterinario nei seguenti orari: **dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00, recapito: Servizi Veterinari, strada Castellana, 2, Treviso, tel. 0422-323753 fax 0422-323729.**

Il Servizio Veterinario, opportunamente informato, provvederà ai controlli sanitari di competenza.

Le visite ispettive si svolgeranno nei giorni da lunedì a venerdì, e sabato soltanto mattino.

L'importo per ogni suino macellato, stabilito dal Tariffario Regionale, è di Euro 8,00 (otto) per il primo suino e Euro 4,00 (quattro) per ogni suino successivo, oltre ai Diritti Enpav (2%), più un unico rimborso spese previsto in Euro 13,00 (tredici). Gli uffici amministrativi dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 provvederanno, a visita effettuata, all'invio agli interessati dell'avviso di pagamento.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti secondo i termini di Legge.

La macellazione non autorizzata è punita con una sanzione fino a Euro 774 e con il sequestro e la distruzione delle carni.

La presente vale quale notifica personale.

Roncade, 26 ottobre 2007

IL SINDACO
Simonetta Rubinato